



Igino Sorbino
Dottore Commercialista
Revisore Contabile
iginosorbino@sorbino.191.it

News per i Clienti dello Studio del 5 Febbraio 2019

Ai gentili clienti e Loro Sedi

Il punto sul nuovo regime forfetario

Gentile cliente, con la presente desideriamo informarLa che **nel corso del Videoforum di Italia Oggi del 23.1.2019**, sono stati forniti dall'Agenzia delle Entrate i **primi chiarimenti sul regime forfetario**, come modificato dalla L. 145/2018. Tra i chiarimenti più significativi si segnalano i seguenti: i) **il superamento della soglia di ricavi e compensi prevista per la specifica attività nel 2018 consente comunque di permanere nel regime nel 2019, se è rispettato il nuovo limite di 65.000,00 euro**; ii) **nel predetto limite di ricavi e compensi per l'accesso o la permanenza nel regime vanno computati anche i proventi conseguiti quali diritti d'autore (di cui all'art. 53 co. 2 lett. b) del TUIR)**; iii) **la causa ostativa connessa al possesso di partecipazioni deve essere rimossa prima dell'inizio del periodo d'imposta di applicazione del regime agevolato** (quindi, per il 2019, la partecipazione avrebbe dovuto essere dismessa entro il 31.12.2018. Con separate risposte ad interrogazioni parlamentari (nn. 5-01179 e 5-01274), il MEF, sentita l'Agenzia delle Entrate, ha precisato che, **per valutare la riferibilità, diretta o indiretta, dell'attività della società a quella individuale, occorre aver riguardo all'attività effettivamente esercitata**, piuttosto che alla classificazione ATECO. Conseguentemente, **pur in presenza di due codici attività distinti**, qualora l'attività svolta in forma individuale sia, di fatto, collegata a quella effettivamente svolta dalla srl, **l'accesso o la permanenza nel regime è esclusa**. Rispetto alla **causa ostativa connessa allo svolgimento di rapporti di lavoro**, è precisato che **il praticantato professionale non ostacola**, di per sé, **all'accesso al regime forfetario per i giovani professionisti che, a seguito del superamento dell'esame di Stato, si iscrivano ad un Ordine o Collegio professionale**, a patto che **siano comunque rispettare le condizioni previste nella causa ostativa**. Pertanto, nelle ipotesi in cui tra praticante e dominus sia stipulato un vero e proprio contratto di lavoro subordinato, **il ricorso al regime forfetario sarebbe possibile solo se l'attività professionale non sia esercitata prevalentemente nei confronti dell'ex dominus** (o di soggetti a questo direttamente o indirettamente riconducibili).

Premessa

I co. 9-11 dell'art. 1 della L. 145/2018 (legge di bilancio 2019) hanno ridefinito, come noto, **l'ambito di applicazione del regime forfetario di cui alla L. 190/2014** nei seguenti termini:

è viene previsto **un solo requisito d'accesso** rappresentato dalla soglia unica di ricavi/compensi;

Tipologia di attività	Soglia di ricavi/compensi fino al 31.12.2018	Soglia di ricavi/compensi dal 2019
Industrie alimentari e delle bevande (codice attività 10 e 11)	45.000 euro	65.000 euro
Commercio all'ingrosso e al dettaglio (codice attività 45, da 46.2 a 46.9, da 47.1 a 47.7, 47.9)	50.000 euro	
Commercio ambulante di prodotti alimentari e bevande (codice attività 47.81)	40.000 euro	
Commercio ambulante di altri prodotti (codice attività 47.82 e 47.89)	30.000 euro	
Costruzioni e attività immobiliari (codice attività 41, 42, 43, 68)	25.000 euro	
Intermediari del commercio (codice attività 46.1)	25.000 euro	
Servizi di alloggio e di ristorazione (codice attività 55 e 56)	50.000 euro	
Attività professionali, scientifiche, tecniche, sanitarie, di istruzione, servizi finanziari ed assicurativi (codice attività da 64 a 66, da 69 a 75, da 85 a 88)	30.000 euro	
Altre attività (codice attività da 01 a 03, da 05 a 09, da 12 a 33, da 35 a 39, da 49 a 53, da 58 a 63, da 77 a 82, 84, da 90 a 99)	30.000 euro	

è **sono rimossi i limiti connessi al sostenimento di spese per lavoro dipendente** e per beni strumentali i quali, quindi, non devono più essere computati ai fini dell'accesso e della permanenza nel regime dall'1.1.2019;

è vengono **reformulate le cause ostative connesse al possesso di partecipazioni e allo svolgimento** (attuale o passato) **di lavoro dipendente**.

La tabella seguente riepiloga **le condizioni ostative al regime forfetario**, distinguendo quelle in vigore fino al 31.12.2018 da quelle operative dal 2019 (come modificate dalla legge di bilancio 2019).

Condizioni ostative fino al 31.12.2018	Condizioni ostative dall'1.1.2019
Utilizzo di regimi speciali IVA o di regimi forfetari di determinazione del reddito.	Confermato
Residenza fiscale all'estero (fatta eccezione per i residenti in Stati UE/SEE che producono in Italia almeno il 75% del reddito complessivo).	Confermato
Effettuazione, in via esclusiva o prevalente, cessioni di fabbricati o porzioni di fabbricato, di terreni edificabili o di mezzi di trasporto nuovi.	Confermato
Esercizio di attività di lavoro autonomo o d'impresa in forma individuale e, contemporanea, partecipazione a società di persone o associazioni professionali (art. 5 del TUIR), ovvero a srl in regime di trasparenza (art. 116 del TUIR).	Esercizio di attività d'impresa, arti o professioni e, contemporaneamente all'esercizio dell'attività: à partecipazione in società di persone, associazioni o imprese familiari (art. 5 del TUIR); à controllo, diretto o indiretto, di società a responsabilità limitata o associazioni in partecipazione, che esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività d'impresa, arti o professioni.
Titolarità, nell'anno precedente, redditi di lavoro dipendente o assimilati, di cui agli artt. 49 e 50 del TUIR, eccedenti l'importo di 30.000,00 euro; la soglia non doveva essere verificata il rapporto di lavoro era cessato.	Esercizio dell'attività prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in essere o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d'imposta o nei confronti di soggetti agli stessi direttamente o indirettamente riconducibili

Osserva

Le modifiche apportate dalla L. 145/2018 (legge di bilancio 2019) **al regime forfetario:**

è **decorrono dall'1.1.2019**. Pertanto, le stesse devono essere considerate in occasione del primo accesso al regime nel 2019, oppure per verificarne la permanenza per i soggetti che già lo applicavano nel 2018.

è **sono state oggetto di alcuni chiarimenti ufficiali** nel corso di un incontro con la stampa specializzata (Videoforum del quotidiano Italia Oggi) e **con le risposte MEF alle interrogazioni parlamentari nn. 5-01179 e 5-01274.**

Computo della soglia di 65.000,00 euro di ricavi e compensi

È confermata la permanenza nel regime forfetario dal 2019 per i soggetti che hanno percepito ricavi e compensi non superiori a 65.000,00 euro, pur avendo superato nel 2018 la soglia allora vigente per la specifica attività.

ESEMPIO

Così, nell'ipotesi in cui un contribuente in regime forfetario abbia superato la soglia dei 30.000,00 euro al 31.12.2018, ma abbia percepito, nel medesimo periodo d'imposta, ricavi per 60.000,00 euro, può comunque rimanere nel regime agevolato.

Inoltre, poichè tale limite va computato avendo riguardo ai ricavi o ai compensi complessivamente conseguiti dall'imprenditore o dal professionista prescindendo dalla specifica attività cui si riferiscono, nello stesso vanno inclusi anche i proventi conseguiti quali diritti d'autore, trattandosi comunque di redditi di lavoro autonomo ai sensi dell'art. 53 co. 2 lett. b) del TUIR.

Causa ostativa connessa al possesso di partecipazioni

È escluso il regime forfetario per le persone fisiche che, contemporaneamente all'esercizio dell'attività in forma individuale:

- è partecipano in società di persone, associazioni o imprese familiari (art. 5 del TUIR);
- è controllano, direttamente o indirettamente, società a responsabilità limitata o associazioni in partecipazione, che esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quella individuale (nuova lett. d) dell'art. 1 co. 57 della L. 190/2014).

La nuova formulazione della norma deve essere intesa nel senso che la causa ostativa "*deve cessare di esistere prima dell'inizio del periodo d'imposta di applicazione del regime agevolato, in quanto la previsione normativa, come formulata, non ammette l'esercizio di attività d'impresa, arti e professioni e la contemporanea partecipazione*" alle formazioni societarie indicate.

Osserva

Quindi, i soggetti che non hanno potuto cedere la partecipazione entro il 31.12.2018 dovranno rinunciare all'applicazione del regime per il 2019 e valutare l'eventuale dismissione in corso d'anno funzionalmente all'accesso al regime agevolato dal 2020.

Rispetto al possesso di partecipazioni in srl, inoltre, viene chiarito che, per valutare la riferibilità, diretta o indiretta, dell'attività della società a quella individuale, occorre aver riguardo all'attività effettivamente esercitata piuttosto che alla classificazione ATECO.

Conseguentemente, **pur in presenza di due codici attività formalmente distinti**, qualora l'attività svolta in forma individuale sia, di fatto, collegata a quella effettivamente svolta dalla srl, ciò **inibisce l'accesso o la permanenza nel regime forfetario** (nella misura in cui la partecipazione sia di controllo).

Causa ostativa connessa allo svolgimento di rapporti di lavoro

È escluso il regime forfetario per le persone fisiche che esercitano l'attività prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in essere o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d'imposta o nei confronti di soggetti agli stessi direttamente o indirettamente riconducibili (nuova lett. d-bis) dell'art. 1 co. 57 della L. 190/2014).

La nuova ratio della causa ostativa è di evitare l'avvio di iniziative professionali al solo scopo di beneficiare dell'aliquota agevolata del regime in esame, trasformando l'attività di lavoro dipendente o attività a questo assimilate in attività di lavoro autonomo (interrogazione parlamentare n. 5-01179).

Il praticantato professionale, di per sé, non è di ostacolo all'accesso al regime forfetario per i giovani professionisti che, a seguito del superamento dell'esame di Stato, si iscrivano a un Ordine o Collegio professionale, pur restando fermo il rispetto delle altre condizioni previste nella causa ostativa.

Così, nelle ipotesi in cui tra praticante e dominus sia stato stipulato un vero e proprio contratto di lavoro subordinato, il ricorso al regime forfetario sarebbe ammissibile solo nella misura in cui l'attività professionale non sia esercitata prevalentemente (in termini di compensi percepiti) nei confronti dell'ex dominus (o di soggetti a questo direttamente o indirettamente riconducibili).

Passaggio dal regime di contabilità semplificata al regime forfetario

In merito al **transito tra regimi**, è stato confermato (in linea con la ris. Agenzia delle Entrate 14.9.2018 n. 64) che il **passaggio dal regime di contabilità semplificata per cassa**, di cui all'art.

18 del DPR 600/73, al regime forfetario può avvenire anche prima del decorso del triennio di durata dell'opzione, in quanto trattasi di due regimi naturali propri dei contribuenti minori.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.